

MOIA. Altri non è sempre plurale! (*Rumori e conversazioni*)

Voci. Ai voti!

MICHELINI G. B. Si sono invocati dei casi precedenti; io non so sino a qual segno militi per lui quello che è stato invocato dall'onorevole deputato Menabrea; so bensì che ne avvenne uno chiarissimo, il quale dovrebbe, secondo me, appoggiare le conclusioni dell'ufficio; quando dal collegio di Moncalieri è stato eletto il nostro collega, il professore Pateri, fu respinto dal ballottaggio l'avvocato Lodovico Corno, unicamente perchè sopra varie schede mancava il nome battesimale di Lodovico. Ciò avvenne perchè non già nello stesso collegio, ma nella capitale ed altrove esistono altri avvocati di quel nome, ai quali si potevano applicare quei voti. Ed è da notarsi che già due o tre volte l'avvocato Lodovico Corno era stato competitore del professore Pateri, col quale era entrato in ballottaggio. Ma non si tenne conto di questa circostanza.

Osserverò ancora che e l'avvocato Lodovico Corno e molti altri elettori presentarono alla Camera una protesta onde dimostrare che il primo avrebbe dovuto entrare nel ballottaggio, ma la Camera, con conoscenza di causa, respinse questa protesta, e fu approvata l'elezione del nostro collega professore Pateri.

Io credo che questo esempio, sul quale non è necessario di fare commenti, come fece l'onorevole Menabrea su quello da lui allegato, sia così evidente da indurre la Camera ad approvare le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

SINEO. Ho da dire poche parole. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Poichè si domanda la chiusura interrogo la Camera se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La porrò ai voti.

SINEO. Parlerò contro la chiusura. (*Ilarità*)

Ho da dire poche parole. Non abuserò della pazienza della Camera. Debbo esporre un fatto speciale.

Ho ricevuto ieri una dichiarazione coperta da molte firme, che non ho contate, ma giudico eccedano le venti, di altrettanti elettori di Carmagnola, i quali affermano che realmente la loro intenzione era di dare il loro voto al conte Ignazio Costa Della Torre, antico loro candidato. (*Oh! oh!*)

Io avrei portata questa dichiarazione alla Camera se avessi preveduto che la mia salute mi avrebbe permesso di assistere alla seduta; ma temendo di non poter venire ho rimandato questa dichiarazione a chi me l'aveva comunicata; ho ora creduto mio dovere di parlarne, non avendo veduto che altri siasi preso l'incarico di presentarla.

Ora spiegherò in due parole il mio voto che io aveva formulato in seguito alle cose dette nell'ultima seduta.

La mia convinzione è che gli elettori di Carmagnola, i quali avevano portato un conte Costa Della Torre sui loro bollettini, non avevano voluto indicare altra persona se non quella stessa che era già stata varie volte loro proposta a candidato. Io non credevo necessario discutere su questo, e la mia proposta dell'altro giorno era appunto diretta a far sì che colla lettura di quei documenti potesse a sua volta ciascun deputato farsi una convinzione, e votare con scienza di causa senza alcuna discussione.

Due parole ancora sull'esempio citato dall'onorevole Michelini della elezione dell'onorevole Pateri. È vero che la Camera decise di non doversi ammettere l'avvocato Lodovico Corno in concorrenza coll'altro candidato, perchè mancava il

suo nome di battesimo; ma il caso è ben diverso: in primo luogo vi sono parecchi Corno avvocati, e non si poteva sapere a chi tra essi si riferissero i voti dati all'avvocato Corno. Inoltre l'avvocato Lodovico Corno è certamente persona onoratissima; ma non avendo mai preso parte a candidatura politica, non era uomo che fosse più particolarmente indicato o per un motivo o per un altro agli elettori.

Lo stesso dubbio non mi pare potesse affacciarsi all'ufficio di Carmagnola. Con questo però non voglio fargli accusa di aver mancato al suo dovere. Credo bensì che abbia interpretata male la legge, abbia cioè creduto che in questo caso si dovesse procedere con rigore di forme e scrupolosa legalità, come si fa nelle questioni giuridiche dai magistrati, mentre invece vi si deve usare quella certa larghezza di apprezzamento e quel criterio più di sostanza che di forma con cui i giurati danno il loro voto. Era o non era il conte Costa Ignazio Della Torre che una parte degli elettori volevano indicare? Se, come l'onorevole Berti è persuaso anch'egli, gli elettori volevano realmente e tutti erano convinti che gli elettori volevano indicare quella persona, non la si poteva escludere dal ballottaggio.

MICHELINI G. B. Domando la parola per uno schiarimento.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI G. B. Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore.

MAZZA P., relatore. Vedendo che la Camera è impaziente di passare ai voti, mi limiterò a brevi osservazioni.

L'onorevole deputato Moia mosse due distinte obiezioni: la prima a proposito della protesta dell'avvocato Casalis, e disse che una persona degna di fede gli aveva riferito che veramente gli elettori i quali erano stati respinti dalla votazione non lo erano altrimenti stati dopo chiuso il primo appello, mentre quelli che furono ammessi lo furono nell'identica situazione dei primi.

Mi basterà l'osservare che, trattandosi di una questione di mero fatto, comechè voglia reputarsi la persona la quale ha riferite queste cose all'onorevole deputato Moia per degnissima di fede, tuttavia noi non possiamo anteporre l'asserito giudizio alla dichiarazione unanime dell'ufficio elettorale di Carmagnola.

Questa dichiarazione porta veramente che le persone le quali non furono ammesse a votare, non lo furono perchè formalmente si era dichiarata chiusa la prima votazione. Questa asserzione non può essere distrutta da quanto altri poté riferire all'onorevole Moia, e quindi la protesta dell'avvocato Casalis resta sempre destituita di fondamento.

Passo all'altra difficoltà che ci si mosse a proposito dei 26 voti che non vennero riferiti al conte Ignazio Costa Della Torre.

Innanzitutto il deputato Moia mise nuovamente in campo la sua teoria già spiegata nell'antecedente tornata, che cioè questa non fosse questione di stretta legalità, e che, quando altri poteva tenersi certo in coscienza che gli elettori avevano voluto indicare il conte Ignazio Costa Della Torre, in questo senso e non in un altro la Camera dovesse giudicare.

Io già lo dissi fin dal principio di questa discussione ed anche oggi ripeto che, a mio avviso, questa teoria è al tutto conforme a quanto stabilisce la legge elettorale nell'articolo 89 così concepito: « Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome e quelli che non portano sufficiente indicazione della persona eletta. »

Certamente, quando la legge dice che basta la sufficiente indicazione, non si ha a ricercare se realmente siansi posti